



TECH4YOU
The more you change, the less climate changes.

Allegato n. 1 al Verbale n. 15

TECH4YOU S.C. A R.L.

Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement

**REGOLAMENTO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO DI
FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Premessa

Il presente Regolamento è redatto in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023. Il Principio fondamentale del nuovo Codice è il *principio del risultato* declinato come segue.

Principi

Il *LIBRO I, Titolo I (I principi generali)* è composto di 12 articoli contenenti i principi su cui si fonda il Codice. Pur elencando quelli generali dell'azione amministrativa, il Titolo I si sofferma su alcuni principi tipici degli appalti tra i quali i principi di:

- risultato,
- fiducia,
- buona fede,
- tutela dell'affidamento,
- autonomia negoziale,
- conservazione dell'equilibrio contrattuale,

nell'ottica di valorizzare la capacità contrattuale e decisionale delle stazioni appaltanti.

In particolare, tre principi fondamentali sono degni di nota e riguardano la riforma all'art. 4 - "*Criterio interpretativo e applicativo*" che definisce i principi in base ai quali le disposizioni del Codice devono essere interpretate e applicate:

Art. 1 - Principio del risultato, inteso come l'interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Art. 2 - Principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni e dei suoi dipendenti nonché degli operatori economici.

Art. 3 - Principio dell'accesso al mercato, inteso come imparzialità, non discriminazione, di concorrenza e di apertura al mercato e a tutti i suoi operatori.

In particolare, le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice e ne assicura la piena verificabilità.

Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della Comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli incentivi per lo svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche nelle fasi

della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

Gli ulteriori principi della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell'affidamento, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, i principi di tassatività delle clausole di esclusione e di massima partecipazione e quello di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore delineano una nuova visione.

I principi su cui si basa il Codice spingono, infatti, gli enti all'azione, scoraggiando inerzie o omissioni, attuando pratiche quali:

- la semplificazione della disciplina vigente in materia, ottenuta incoraggiando lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni appaltanti;
- l'accelerazione delle procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici, in termini di maggiore rapidità delle stesse, al contempo garantendo certezza nei tempi di affidamento, esecuzione e pagamenti alle imprese;
- la digitalizzazione completa delle procedure e l'interoperabilità delle piattaforme, secondo il principio del *once only*, scongiurando anche il rischio di fenomeni corruttivi.

Periodo Transitorio di Convivenza tra Vecchio e Nuovo Codice

L'art. 225 del D. Lgs. 36/2023 prevede un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio Codice (D.Lgs. n. 50/2016), del c.d. Decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020) e del c.d. Decreto semplificazioni bis (D.L. n. 77/2021), entrambi convertiti in legge rispettivamente con Legge 120/2020 e con Legge 108/2021.

In dettaglio, restano in vigore, fino al 31 dicembre 2023, i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016, relativi alla pubblicazione dei bandi di gara:

- art. 70 - avvisi di pre-informazione;
- art. 72 - redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;
- art. 73 - pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT 2 dicembre 2016, attuativo dell'art. 73).

Acquistano efficacia dal 1° gennaio 2024 gli articoli del nuovo Codice relativi alla digitalizzazione delle procedure e all'accesso agli atti (di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6).

Pertanto, continuano a essere applicabili, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di specifiche attività, le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016, di cui agli articoli:

- art. 21, comma 7 - modalità di pubblicazione della programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici;
- art. 29 - principi in materia di trasparenza;
- art. 40 - obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
- art. 41 comma 2-bis - misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;
- art. 44 - digitalizzazione delle procedure;
- art. 52 - regole applicabili alle comunicazioni;



TECH4YOU

The more you change, the less climate changes.

- art. 53 - accesso agli atti e riservatezza;
- art. 58 - procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
- art. 74 - disponibilità elettronica dei documenti di gara;
- art. 81 - documentazione di gara;
- art. 85 - documento di gara unico europeo (DGUE);
- art. 105, comma 7 - subappalto;
- art. 111, comma 2-bis - controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC);
- art. 213, commi 8, 9 e 10 - Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell'ANAC della Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici).

Si applicano, invece, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni alla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, (G.U. n. 81 del 30 luglio 2021), detto Decreto Semplificazioni bis, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC.

Ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 13/2023, convertito con modifiche con Legge n. 41/2023, per le procedure sopraindicate continuano ad applicarsi gli articoli 1, 2, a esclusione dei commi 4, 5, 6 e 8 del D.L. n. 76/2020.



TECH4YOU

The more you change, the less climate changes.

REGOLAMENTO INTERNO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Art. 1

Ambito di Applicazione e Principi Generali

- 1.1** La “TECH4YOU - *Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement*” S.c. a r.l., in forma abbreviata “TECH4YOU S.c. a r.l.” (di seguito “TECH4YOU” o la “Società”) ha a oggetto l’attuazione di un “Ecosistema dell’Innovazione”, in qualità di “HUB”, per come definito nell’Avviso pubblico n. 3277 del 30/12/2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca (*Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell’innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU*, di seguito l’«Avviso»). L’Ecosistema dell’Innovazione è relativo al Progetto TECH4YOU - *Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement*.
- 1.2** Il presente Regolamento individua l’oggetto e i limiti di importo per l’acquisizione di servizi, compresi i servizi di consulenza e forniture, disciplinandone le procedure per l’affidamento sotto le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del D. Lgs. 36/2023 (di seguito Codice) e successivi aggiornamenti, finalizzate all’attuazione dell’oggetto sociale ed alla realizzazione del progetto in capo all’HUB della TECH4YOU. Le soglie si intendono automaticamente allineate alle revisioni periodiche rideterminate con provvedimento della Commissione Europea e che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
- 1.3** Il presente Regolamento mira ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di legalità, concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, efficacia, efficienza ed economicità, buona fede e tutela dell’affidamento, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze della Società.

Art. 2

Normativa di riferimento e Principi comuni

- 2.1** La Società procede all’affidamento dei servizi, delle forniture sotto soglia in conformità agli articoli, Libro II – (*Dell’appalto*) - Parte I (*Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, articoli dal 48 al 55*) del Codice, alla Circolare n. 298 del 20 novembre 2023 del MIT, alle pertinenti disposizioni di cui alla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (G.U. n. 81 del 30 luglio 2021), comunemente detto Decreto Semplificazioni bis, che ha introdotto disposizioni in materia di *governance* per il PNRR e disposizioni in tema di accelerazione e snellimento delle procedure

e di rafforzamento della capacità amministrativa e introdotto modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo, nonché alle coerenti Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”).

- 2.2** L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi declinati al Titolo 1 del Codice e, in particolare: Art. 1 (*Principio del risultato*); Art. 2 (*Principio della fiducia*); Art. 3 (*Principio dell’accesso al mercato*); Art. 4 (*Criterio interpretativo e applicativo*); Art. 5 (*Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento*); Art. 7 (*Principio di auto-organizzazione amministrativa*); Art. 8 (*Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito*); Art. 9 (*Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale*); Art. 10 (*Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione*).
- 2.3** L’affidamento di contratti aventi per oggetto servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di rotazione ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 3 Responsabile Unico del Progetto (RUP)

- 3.1** Per ogni singolo affidamento disciplinato dal Regolamento è individuato dal Programme Manager un Responsabile Unico di Progetto (RUP) al quale spettano il ruolo e le funzioni previsti nell’art. 15 del Codice dei contratti pubblici e nel suo Allegato I.2. Ove non diversamente disposto, le funzioni di RUP sono assunte dal Programme Manager.
- 3.2** Il RUP svolge i compiti affidatigli dalla legge, con il supporto dei dipendenti in servizio presso la Società, in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del Codice e nel correlato Allegato I.2, per le varie fasi del procedimento di affidamento.
- 3.3** Il RUP può essere supportato, per esigenze tecniche afferenti alle sue funzioni, da altre figure professionali della Società e, in assenza di personale qualificato allo svolgimento della funzione, da professionisti esterni in possesso dei requisiti previsti dal Codice. Resta intesa che ai professionisti esterni che ricoprono il ruolo di RUP sarà esclusivamente riconosciuto l’incentivo previsto fino a un massimo del 2.00% delle somme poste a base d’asta per i servizi e le forniture, oltre a eventuale iva e oneri.
- 3.4** Il Programme Manager trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale l’elenco trimestrale dei servizi e delle forniture affidate nel detto periodo.
- 3.5** Ferme le competenze riservate dallo Statuto agli organi della Società per il compimento di specifici atti e adempimenti, il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione previste nel Codice dei contratti pubblici e nel suo Allegato I.2.
- 3.6** In merito alla liquidazione e al pagamento del Contraente, sia per acconti, sia a saldo, su proposta del RUP, provvederà la struttura appositamente delegata, previo adempimento degli specifici obblighi derivanti della normativa in materia di verifica della regolarità contributiva e di tracciabilità dei flussi finanziari.

- 3.7** Il RUP, nelle fasi attuative è tenuto alla redazione delle richieste (*check list*) di cui alle linee guida del MUR per il progetto Tech4you.
- 3.8** Nelle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti riguardanti la richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG).

Art. 4

Acquisizione di forniture e servizi sottosoglia comunitaria

- 4.1** Visto l'articolo 14 del Codice che definisce le soglie di rilevanza europea e le successive norme, visti gli articoli di cui al Libro II (*Dell'appalto*), Parte I (*Dei Contratti di Importo Inferiore alle Soglie Europee*); Art. 48 (Disciplina comune ... i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea); Art. 49 (Principio di rotazione degli affidamenti); Art. 50 (Procedure per l'affidamento); Art. 51 (Commissione giudicatrice); Art. 52 (Controllo sul possesso dei requisiti); Art. 53 (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive); Art. 54 (Esclusione automatica delle offerte anomale); Art. 55 (Termini dilatori), nell'ambito della discrezionalità organizzativa consentita dal Codice, viste le esigenze attuative del progetto Tech4You, si definisce il seguente modello.
- a) Per forniture e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, si procede, di norma, mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta comunque ferma la possibilità di procedere all'affidamento previa consultazione di più operatori economici.
 - b) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore a € 70.000,00, mediante affidamento diretto, di norma previa consultazione - anche in via informale - di almeno tre operatori economici ove esistenti, individuati prioritariamente nell'Albo Fornitori della Società o in base a indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di più operatori economici.
 - c) Per forniture e servizi di importo pari o superiore a € 70.000,00 e inferiore a € 140.000,00, mediante affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati prioritariamente nell'Albo fornitori della Società o in base a indagini di mercato o attingendo da elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari. Resta comunque ferma la possibilità di procedere direttamente, in casi debitamente motivati, anche senza consultazione di più operatori economici.
- 4.2** Ai sensi dell'art 49 (*Principio di rotazione degli affidamenti*), gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione. E' pertanto:
- vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al



T E C H 4 Y O U

The more you change, the less climate changes.

valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia;

- in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
- è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

4.3 La Società può ricorrere alle Convenzioni e Accordi Quadro resi disponibili da Consip, dalle Centrali di Committenza di ordine regionale, ovvero utilizzare i parametri prezzo/qualità previsti in tali accordi come limiti massimi per l'affidamento dei propri contratti, se esistono convenzioni o accordi quadro utilizzabili in relazione alla tipologia di prodotti ricercata.

4.4 Prima dell'avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 17 del Codice, il RUP assume la "decisione di contrarre". Detto provvedimento contiene le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, l'importo massimo stimato dell'affidamento e, ove ritenuto necessario, il RUP di fase per le procedure di affidamento.

4.5 La procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici, ove previsto;
- b) invito a presentare offerta agli operatori economici selezionati;
- c) valutazione delle offerte, scelta dell'aggiudicatario e stipula del contratto.

4.6 Al fine di supportare la struttura di coordinamento dell'HUB con specifiche professionalità di esperti, come previste nel progetto approvato, il Consiglio di Amministrazione della Società, in linea con la vigente normativa e, nello specifico, il Codice degli Appalti, ha ritenuto opportuno dotarsi di appositi elenchi di professionisti e società e che potrà essere oggetto di ulteriore ampliamento, e ha istituito un Albo fornitori suddiviso per categorie di competenze professionali. L'avviso ai fini della costituzione dell'Albo disciplina le modalità di costituzione mantenimento e aggiornamento ed è vietato il frazionamento artificioso degli affidamenti al fine di eludere i livelli di soglia sopra espressi.

Art. 5

Criteri di aggiudicazione

5.1 La Società aggiudica i contratti di cui al presente Regolamento sulla base del criterio del minor prezzo, oppure sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5.2 Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, per i servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea la Società procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell'articolo Art. 54 (*Esclusione automatica delle offerte anomale*) del Codice.



TECH4YOU

The more you change, the less climate changes.

- 5.3** La Società applica le disposizioni di cui alla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 (*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*), prevedendo negli avvisi e negli inviti specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni, e di donne.
- 5.4** A norma degli articoli di cui alla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, la Società può prevedere nell’avviso o nell’invito criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta, compatibilmente con il diritto dell’Unione Europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
- 5.5** In attuazione dell’art. 15, lettera y) dell’Avviso MUR di cui all’art. 1 comma 1.1 del presente Regolamento e in relazione alle previsioni di cui all’art. 22, comma 1, lett. e) del medesimo Avviso, il RUP, ove applicabile, prevede nell’atto di avvio del procedimento di acquisto l’impegno degli operatori economici a eseguire il contratto in coerenza con gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, nonché ai principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*) e il principio di parità di genere.

Art. 6

Procedura negoziata per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ma pari o superiore alla soglia di affidamento diretto

- 6.1** Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del Codice, ma pari o superiore a € 140.000,00, la Società seleziona l’aggiudicatario previo invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati prioritariamente tramite elenchi di operatori economici o sulla base di indagini di mercato o, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
- 6.2** Prima dell’avvio delle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 17 del Codice, il RUP assume la “decisione di contrarre”. Detto provvedimento contiene le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l’importo, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, l’importo massimo stimato dell’affidamento e, ove ritenuto necessario, il RUP di fase per le procedure di affidamento.
- 6.3** La procedura si articola in tre fasi:
- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - b) invito a presentare offerta agli operatori economici selezionati;
 - c) valutazione delle offerte, scelta dell’aggiudicatario e stipula del contratto che contiene le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, indica l’importo massimo

stimato dell'affidamento, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali.

- 6.4** Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice.

Art. 7

Indagini di mercato ed elenco degli operatori economici

- 7.1** Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più idonee dalla Società. Prioritariamente, ove disponibili, si farà ricorso agli elenchi degli operatori economici e, in subordine, all'indagine di mercato o alla consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico delle P.A.. In linea con le previsioni di cui all'Allegato II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (*articolo 50, commi 2 e 3, del Codice*), gli elenchi sono costituiti previo avviso da pubblicarsi sul sito web della Società o resi noti mediante altre idonee forme di pubblicità, in cui sono indicati i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere e gli altri requisiti di capacità tecnica/finanziaria/economica che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori da invitare, le categorie e fasce di importo in cui la Società intende eventualmente suddividere l'elenco e ogni altra informazione rilevante.
- 7.2** L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.3** La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione. La Società può procedere anche alla verifica a "campione" della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
- 7.4** Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Società.
- 7.5** Ove non immediatamente disponibili, o se gli operatori presenti sono in numero tale da non garantire le migliori scelte, si procede mediante indagine di mercato con emissione di avviso da pubblicare sul sito web della Società. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto e non può essere comunque inferiore a quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza sino a un minimo di cinque giorni.
- 7.6** L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti soggettivi e di idoneità professionale, i requisiti minimi di

capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la Società.

Art. 8

Confronto competitivo

- 8.1** Nelle procedure di cui all'art. 7 del presente Regolamento, consultati gli elenchi, oppure conclusa l'indagine di mercato, la Società seleziona gli operatori economici da invitare, in numero non inferiore a cinque, se esistenti.
- 8.2** La Società invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera, in conformità a quanto disposto dal Codice, stabilendo le modalità per lo svolgimento della procedura nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Art. 9

Affidamento di forniture e servizi ex-art.50 comma 1 lettera e)

- 9.1** La Società può procedere all'attivazione di procedure negoziate senza bando, ove sussista la infungibilità dei prodotti o servizi, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, di importo anche pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice anche in relazione alle specifiche esigenze di garantire la continuità e i risultati dei progetti e dell'attività di ricerca scientifica.
- 9.2** Il RUP accerta l'unicità dell'operatore economico, che giustifica l'infungibilità del prodotto o servizio che si intende acquistare, verificando, eventualmente anche attraverso consultazioni preliminari di mercato, l'impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative. L'esito della valutazione è conservato agli atti della Società.

Art. 10

Stipula del contratto

- 10.1** La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
- 10.2** La stipula del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Ai sensi dell'articolo 55 del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio per affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

10.3 Nel contratto l'Aggiudicatario si obbliga a rispettare:

- a) le disposizioni di cui all'art. 3 e ss. della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) il Modello 231 e il Codice etico della Società;
- c) le previsioni dei Protocolli di legalità sottoscritti dalle Autorità competenti, ove applicabili;
- d) in generale, tutte le disposizioni in materia di anticorruzione, trasparenza, conflitto di interessi.

Art. 11 **Piccola cassa**

Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a 1.000 euro, l'ordinazione fatta a terzi può essere disposta anche attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società dai quali risulti il contraente, l'oggetto, l'ammontare della spesa.

Art. 12 **Norme di rinvio**

- 12.1** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice e dei regolamenti e provvedimenti attuativi dello stesso, se e in quanto compatibili.
- 12.2** Le disposizioni del presente Regolamento sono soggette alle modifiche dovute a sopravvenute norme comunitarie o nazionali, se e in quanto immediatamente efficaci, che dispongano in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento.

Art. 13 **Modifiche al Regolamento**

- 13.1** Il presente Regolamento è sottoposto a monitoraggio periodico, al fine di adeguarne le disposizioni a eventuali previsioni normative o regolamentari sopravvenute, e comunque alla data di conclusione del progetto.
- 13.2** Le eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 14 **Entrata in vigore**

- 14.1** Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 14.2** Il Presente Regolamento abroga qualsiasi altra disposizione precedente avente il fine di regolamentare l'affidamento di forniture di beni e servizi sotto soglia.
- 14.3** Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web della Società.